COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 866

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3199) 866

PRESIDENTE 866
REPOSSI 866
MORELLI 866
VENEGONI 866
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 866

Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (3190) 869

PRESIDENTE 869, 870
BARTOLE, *Relatore* 869
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* . . . 870

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

TARGETTI e SANTI: Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2955-*B*). 868

PRESIDENTE 868

PAG.

RAPELLI ed altri: Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942. (3052) . . . 873

PRESIDENTE 873, 874
REPOSSI, *Relatore* 873
MORELLI 874
SABATINI 874
DI VITTORIO 874
SANTI 874
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 874

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

MONTICELLI e FODERARO: Per la determinazione del carico dei contributi unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1545);

BORIONI ed altri: Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, per i contributi unificati in agricoltura e per le sanzioni penali. (2185) . . . 872

PRESIDENTE 872, 873
DI VITTORIO 873
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 873
ZACCAGNINI 873
REPOSSI, *Relatore* 873
MORELLI 873

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

FEDERICI MARIA ed altri: Tutela dei minori nel lavoro. (150);

DI VITTORIO e SANTI: Disciplina dell'apprendistato. (303);

PAG.

MORO GIROLAMO LINO ed altri: Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani. (592);

SABATINI ed altri: Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori (I. N. A. P. L.). (1693);

CARCATERRA ed altri: Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato. (1702);

LOMBARDINI ed altri: Sulla formazione professionale. (1706);

PASTORE ed altri: Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento professionale dei giovani lavoratori. (1815) 875

PRESIDENTE 875, 876, 878
SABATINI 875, 876
PALENZONA 877, 878

Votazione segreta:

PRESIDENTE 878

La seduta comincia alle 9.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lizzadri, Mastino Del Rio e Pastore.

Discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura. (3199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

Nella mia qualità di relatore nulla ho da aggiungere alla relazione ministeriale, più che sufficiente ad illustrare gli scopi e le modalità della legge. Pertanto, invito la Commissione ad approvare il provvedimento, essendo a tutti nota la sua importanza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

REPOSSI. Nel dichiararmi favorevole alla approvazione del disegno di legge, desidero richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione che è venuta a determinarsi in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova legge sulle pensioni, la quale praticamente annulla il diritto agli assegni familiari per i lavoratori aventi genitori a carico.

Come è noto, la pensione è considerata un reddito; per aver diritto agli assegni familiari, il reddito non deve superare, se riguarda un sol genitore, le 7 mila lire mensili, mentre non deve superare le 12.500 lire mensili se riguarda entrambi i genitori. Il recente aumento delle pensioni ha messo migliaia e migliaia di lavoratori nella impossibilità di poter fruire degli assegni familiari, perché quelle due o tremila lire di aumento hanno portato le pensioni dei genitori oltre i limiti predetti. Ne consegue che il beneficio ricevuto da una parte viene annullato dall'altra. Vorrei perciò pregare il Governo di esaminare la possibilità di estendere i limiti massimi del reddito, agli effetti del godimento degli assegni familiari, a 10 mila lire quando si tratti di un solo genitore e a 15 mila quando si tratti di entrambi i genitori. Si tratta, in sostanza, di modificare la legge che abbiamo approvato un anno fa.

MORELLI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Repossi e aggiungo che in proposito abbiamo già fatto pervenire agli organi competenti diverse proposte.

Pertanto, nel dichiararmi favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione, rivolgo anch'io preghiera al Governo perché tenga in considerazione la proposta dell'onorevole Repossi.

VENEGONI. Nell'associarmi alla proposta dell'onorevole Repossi, faccio rilevare al Governo che, nei riguardi di codesti pensionati, vi è stata un'altra conseguenza negativa: la perdita del diritto all'assistenza sanitaria.

REPOSSI. E questa, forse, è la conseguenza più grave.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Effettivamente gli inconvenienti lamentati sono seri e meritano ogni più attenta considerazione. Mi farò portavoce dei desideri espressi e farò ogni possibile pressione affinché nel più breve tempo possibile si possa trovare una via d'uscita a questi evidenti aspetti negativi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella *B* allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella *B* allegata alla presente legge è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella *B* per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia.

Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella *B* per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360, di lire 10,50 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella *B* allegata al disegno di legge.

TABELLA *B*.

ASSEGNI FAMILIARI
E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrispondersi: 1°) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2°) per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore a un anno, ed assimilati, in ragione del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3°) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro contrattualmente assegnate; 4°) per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi, a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e della ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	45	37	30
Impiegati	110	70	55

B) CONTRIBUTI.

(*A carico del datore di lavoro*).

Categorie:

avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili: misura lire 70 per giornata di lavoro;

impiegati: misura 22 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto:

IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Targetti e Santi: Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (2955-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi: Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

La X Commissione del Senato ha apportato delle modifiche al testo da noi approvato. Poiché le modifiche stesse vanno a beneficio degli interessati, credo che la Commissione vorrà approvare il nuovo testo.

L'articolo 1 è stato modificato includendo, fra le voci che comprendono la gratifica, anche le eventuali indennità corrisposte a carattere continuativo, ed è stato anticipato al 23 dicembre di ogni anno la data entro cui deve essere effettuata la corresponsione della gratifica stessa.

All'articolo 2 è stata introdotta una modificazione che stabilisce, agli effetti del computo della gratifica, ai lavoratori assunti o licenziati entro l'anno, la parificazione ad un mese intero della frazione superiore a 15 giorni.

L'articolo 4 introduce la corresponsione della gratifica anche per l'anno 1952, fissandone il termine a venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Se nessuno chiede di parlare e non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò in votazione le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il nuovo testo dell'articolo 1 è, pertanto, il seguente:

« Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:

a) dal salario base;

b) dall'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;

c) dall'indennità di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323;

d) dalle eventuali indennità speciali corrisposte a carattere continuativo.

Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato:

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo 1, che siano stati assunti o per i quali il

rapporto di lavoro sia stato risolto durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno, computandosi per mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'ultima modifica apportata è all'articolo 4 che risulta così formulato:

Per l'anno 1952 la gratifica di cui all'articolo 1 deve essere corrisposta entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (3190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.

Il relatore, onorevole Bartole, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, noi abbiamo già avuto occasione di occuparci di questa materia fin dal 1950, allorquando i senatori Boeri e Merlin Angelina sottoposero all'attenzione del Parlamento la situazione in cui erano venuti a trovarsi i titolari di farmacie che, a seguito di condanne da parte dei tribunali speciali fascisti o per confino di polizia, erano stati privati del loro esercizio professionale.

I colleghi del Senato, cogliendo l'occasione della legge per il conferimento di farmacie a favore di connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, trassero le conseguenze per estendere codesti benefici ai farmacisti che, a seguito di condanne per motivi politici da parte di tribunali fascisti, erano stati privati del diritto di esercitare la professione. Ponendosi il quesito se favorire codesti farmacisti adottando nell'ambito delle singole provincie condizioni di particolare favore nei concorsi comuni, oppure istituendo dei concorsi *ad hoc* destinati esclusivamente a quelle persone, prevalse il criterio di bandire concorsi destinati esclusivamente ai farmacisti colpiti da quei provvedimenti.

La proposta di legge dei colleghi del Senato venne approvata sia da quello che da questo ramo del Parlamento e divenne la legge 11 maggio 1951, n. 367. La legge, però, non precisava le modalità di applicazione, così che essa è rimasta praticamente inoperante.

Faccio presente che, da informazioni assunte presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, risulta che alla fine del mese di febbraio ultimo si trovavano giacenti presso quegli uffici 42-43 domande di persone che ritengono di possedere i requisiti previsti dalla citata legge 11 maggio 1951.

Il provvedimento in esame non fa che dettare norme per l'applicazione di ciò che è già sancito in legge, e quindi ne propongo senz'altro l'approvazione.

Mi permetto, però, di richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto che potrebbe dar luogo a qualche riserva. Si tratta del comma primo dell'articolo 5.

Come è noto, per avere l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, è richiesto, fra l'altro, il requisito della fideiussione. Questo, nella norma generale. Senonché, anche il citato comma primo richiede, per dimostrare il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia, sia in caso di nuova istituzione, sia in caso di farmacia già esistente, un atto fideiussorio. Quest'atto è richiesto, come dicevo, in entrambi i casi.

Poiché sono note le condizioni di disagio in cui la maggior parte degli interessati si trova; poiché sono note le condizioni richieste dalle banche per il rilascio di un simile atto, condizioni che importano una provvigione del 3 per cento da pagarsi anticipatamente; poiché è ovvio che non tutti i concorrenti possono vincere il concorso, facendomi eco delle richieste in tal senso pervenutemi, e richiamandomi ad analoga domanda rivolta tempo addietro all'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica, vorrei chiedere all'Alto Commissario aggiunto, qui presente, di volere sollecitare da parte del dicastero competente la emanazione di una circolare con la quale la fideiussione si consideri un elemento come tanti altri, e non l'essenziale, per dimostrare il possesso del requisito richiesto.

In tal senso ho preparato un ordine del giorno che consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Sono d'accordo con le dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per il concorso da bandirsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici, si applicano le norme degli articoli seguenti.

(*È approvato*).

ART. 2.

Potranno essere poste a concorso anche farmacie vacanti od istituite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, n. 367.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il bando di concorso deve indicare:

a) i Comuni e le località per ciascun Comune dove le farmacie hanno o dovranno avere la propria sede, e, quando sia applicabile il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata in linea d'aria;

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

c) l'ammontare dell'indennità di residenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, se trattasi di farmacia rurale;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;

e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 110 e 112, 1° e 2° comma, del testo unico anzidetto ed a quello dell'articolo 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128, oltre le indicazioni che, caso per caso, siano ritenute utili e convenienti;

f) la specifica indicazione dei titoli e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

g) il termine entro il quale debbono essere presentati i titoli e la domanda.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato in copia ai Prefetti, alla Presidenza della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli ordini provinciali dei farmacisti.

(*È approvato*).

ART. 5.

I candidati, entro il termine fissato dal bando di concorso, devono far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la domanda contenente la indicazione del proprio domicilio corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica della sentenza di condanna per attività antifascista del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, ovvero originale o copia autentica del provvedimento di assegnazione al confino di polizia per attività antifascista ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, ovvero attestazione degli organi competenti che emisero l'ordine di carcerazione per attività antifascista o del direttore del carcere dove il candidato subì la carcerazione o del Prefetto competente;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il candidato è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

È in facoltà dell'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertare lo stato di salute;

f) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

h) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia, e, qualora la laurea ed il diploma non

abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;

i) certificato di iscrizione all'albo professionale;

l) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia in caso di istituzione *ex novo* e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro mediante fideiussione;

m) stato di famiglia del concorrente se questi sia coniugato o vedovo con prole;

n) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva;

o) dichiarazione del candidato con firma autenticata attestante che, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, non si trova nelle condizioni ostative all'ammissione al concorso previste dall'articolo 7 della presente legge;

p) certificato di residenza, rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni, ove l'aspirante ha avuto la sua residenza in tutto il periodo di tempo posteriore a quello di condanna o di assegnazione al confino o di carcerazione;

q) vaglia postale ordinario di lire 3000 intestato all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Inoltre il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utili ai fini del concorso.

La domanda e i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *m*), *p*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

(*È approvato*).

ART. 6.

Allegata alla domanda ogni concorrente deve presentare una dichiarazione in competente bollo nella quale devono essere indicate le sedi messe a concorso, secondo l'ordine di preferenza che egli attribuisce ad ogni sede.

(*È approvato*).

ART. 7.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i farmacisti perseguitati politici che siano già titolari di una farmacia o che siano stati titolari di farmacia posteriormente alla condanna o all'assegnazione al confino di polizia o alla carcerazione, e coloro che abbiano beneficiato o comunque possano beneficiare di precedenti disposizioni legislative dirette a favorire la loro partecipazione ai concorsi per il conferimento di farmacie.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al IV o da un Consigliere di Stato e composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al VI dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, di un ispettore generale per il servizio farmaceutico del predetto Alto Commissariato, di un farmacista scelto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su terna proposta dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e di un docente di chimica farmaceutica o di farmacologia.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato eserciterà le funzioni di segretario.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti dagli articoli precedenti o dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 367, o per inosservanza delle condizioni stabilite nel bando di concorso è disposta dalla Commissione di cui all'articolo 8.

Il provvedimento è definitivo.

(*È approvato*).

ART. 10.

I titoli sono suddivisi in tre categorie per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti:

1°) titoli di studio;

2°) pratica professionale (servizio di titolare di farmacia, con effettiva direzione della medesima, prestato anteriormente alla condanna, all'assegnazione al confino o alla carcerazione, servizio di direttore di farmacia presso farmacie aperte al pubblico o presso case produttrici di medicinali o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o

istituti; servizio di ufficiale farmacista presso Ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie suindicate, ecc.);

3°) attività scientifica (titolarità di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistenziato, pubblicazioni, indagini scientifiche).

Le deliberazioni della Commissione devono essere motivate.

In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica approva la graduatoria e, in base ad essa, assegna la farmacia, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'articolo 6.

In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario la sede non viene assegnata ad altro concorrente.

(*È approvato*).

ART. 12.

I vincitori del concorso che, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto.

È tuttavia data facoltà ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate con dichiarazione con firma autenticata che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il sessantesimo giorno della pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

ART. 13.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia viene concessa dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed è subordinata all'adempimento delle prescrizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e dell'articolo 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128.

(*È approvato*).

ART. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme che regolano i concorsi provinciali per l'assegnazione di farmacie.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Bartole:

« La XI Commissione della Camera dei Deputati, discutendo in sede legislativa il disegno di legge n. 3190: « Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, numero 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti "perseguitati politici » impegna l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica a emanare prontamente a tutte le prefetture circolare intesa a precisare che — a mente dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422, e con legge 7 novembre 1942, n. 1528, nonché a mente dell'articolo 4, comma *i*), del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, la fideiussione non debba considerarsi quale esclusivo titolo atto a garantire da parte del concorrente il possesso dei requisiti finanziari sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia.

Invita del pari l'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica a far adottare analogo criterio da parte della Commissione di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge Monticelli e Foderaro: Per la determinazione del carico dei contributi unificati nella mezzadria e colonìa parziaria. (1545); e Borioni ed altri: Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, per i contributi unificati in agricoltura e per le sanzioni penali. (2185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due proposte di legge, l'una, di iniziativa dei deputati Monticelli e Foderaro, concernente norme per la determina-

zione del carico dei contributi unificati nella mezzadria e colonìa parziaria; l'altra, di iniziativa dei deputati Borioni, Capalozza, Massola, Bianco e Diaz Laura, concernente norme interpretative ed integrative del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, per i contributi unificati in agricoltura e per le sanzioni penali.

Avverto che il Governo ha chiesto un breve rinvio della discussione.

DI VITTORIO. Poiché la questione non è di puro carattere politico, non vorrei che la esistenza di queste due proposte di legge, di diversa parte politica, dovesse compromettere il risultato che si intende raggiungere. Pertanto, se dobbiamo rinviarne la discussione, vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se non ritenga addirittura di presentare un nuovo testo di iniziativa ministeriale e di discutere su di esso. In sostanza, si tratta di dare l'interpretazione alla legge principale; e poiché le controversie esistenti impediscono, nella maggior parte dei casi, la chiusura dei conti colonici (dando luogo a vertenze di carattere sindacale) ritengo che sia urgente la definizione della questione entro questa legislatura.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio l'onorevole Di Vittorio per l'invito, ma appunto perché è urgente risolvere la questione non ritengo che possa fare in tempo il Governo ad elaborare un disegno di legge del genere. D'altra parte, il Governo ha già idee chiare in proposito: manca soltanto di fissare alcuni concetti, ma fra una settimana sarà in grado di discutere. Vuol dire che il provvedimento sarà impostato a seconda dei criteri che emergeranno nella discussione.

DI VITTORIO. Non si potrebbe dare al Presidente l'incarico di elaborare un testo che concilii le due tesi, la nostra e quella di maggioranza?

ZACCAGNINI. Le due proposte hanno un contenuto chiaramente opposto, per cui non vedo come si possa dare incarico al Presidente di abbinarle. Io direi di iniziare la discussione e poi dare incarico ad un comitato ristretto di elaborare un nuovo testo secondo la linea che sarà stata accolta dalla maggioranza.

DI VITTORIO. Qui non si tratta di trovare un compromesso: si tratta di interpretare la legge stabilendo se i mezzadri sono lavoratori o non lo sono.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Penso che, assecondando la proposta dell'onorevole Zaccagnini, la miglior soluzione consista nell'iniziare la discussione e raggiungere un accordo sui criteri fondamentali. Solo dopo, un Comitato ristretto potrà elaborare il nuovo testo.

DI VITTORIO. Non si potrebbe nominarlo adesso questo comitato?

ZACCAGNINI. Non è possibile finché il Governo non abbia chiarito i suoi concetti.

REPOSSI, *Relatore*. La questione di fondo consiste nello stabilire se il mezzadro sia un lavoratore, considerato tale su un piano comune, o se non lo sia. Tale questione investe tutto il problema sociale, perché non si riduce soltanto a stabilire se i contributi debbano essere pagati o meno da lui. Vi è la questione delle assicurazioni, così come vi sono tutte le altre questioni di carattere sociale. Fino ad oggi la vigente legislazione ha considerato il mezzadro come una figura speciale...

MORELLI. Se dobbiamo rinviare la discussione, non si deve entrare nel merito della questione. Se, invece, vogliamo discutere, allora discutiamo pure, ma che si dica.

DI VITTORIO. Sono d'accordo per il rinvio. Desidero soltanto opporre all'onorevole Repossi che noi non dobbiamo complicare il problema sollevando tutta una serie di questioni di ordine giuridico. Noi dobbiamo soltanto decidere se i contributi unificati debbono essere pagati dalla grande proprietà fondiaria, cioè dai grandi proprietari della terra, oppure debbono essere pagati dal lavoro, cioè dai mezzadri.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la discussione si intende rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Rapelli ed altri: Modifica dell'articolo 106 del Testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942. (3052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rapelli, Bavaro, Biasutti, Colleoni, De Meo, Driussi, Sailis, Natali, Semeraro Gabriele e Tosi: Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

L'onorevole Repossi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione tende a dare una continuità nel rapporto di impiego al personale addetto alla riscossione del denaro pubblico.

Considerato che sono diverse le amministrazioni che hanno in appalto il servizio di esattoria, con diverso regolamento del personale, io credo che si dovrebbe arrivare addirittura ad una regolamentazione di carattere nazionale.

Io sarei quindi d'accordo in linea di massima con la proposta di legge in discussione, senonché v'è un punto sul quale sono perplesso, e cioè sulla conferma a vita del rapporto di lavoro. Io penso che si potrebbe adottare lo stesso criterio seguito dagli uffici provinciali del lavoro e da altri uffici parastatali, che è quello del contratto quinquennale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Come proponente, mi permetto di chiarire alcuni punti, anzi la portata del problema.

La considerazione principale che si deve fare è che la funzione dell'esazione dei contributi è la funzione pubblica per eccellenza. E questa funzione — ecco l'assurdo che si verifica — è svolta da privati.

Comunque, colui che intende avere l'appalto di un servizio di esattoria prende parte ad un pubblico concorso, come per tutti gli impieghi statali. Senonché, questi appaltatori si avvalgono di personale di loro scelta, personale che non ha alcuna stabilità nell'impiego, in quanto che essi possono essere licenziati in qualsiasi momento, senza aver diritto ad alcun trattamento di pensione. Nel Nord dell'Italia ciò difficilmente avviene, perché l'esercizio delle esattorie è generalmente gestito da istituti di credito; la questione, invece, è grave nell'Italia centrale e meridionale, dove l'esercizio di esattoria è tenuto da piccole aziende a carattere familiare e frequentemente accade che, cambiandosi l'appalto, si cambia anche il personale, con la scusa che il nuovo appaltatore si avvale di persone di famiglia. Ne consegue che il vecchio personale si trova in mezzo ad una strada, il più delle volte senza altre possibilità di lavoro.

È questa situazione che la mia proposta tende a sanare. Situazione che si potrebbe comprendere in un lavoro privato, ma che non si può assolutamente giustificare nel caso in esame. Quanto alla perplessità manifestata dall'onorevole Repossi, io non ne vedo il motivo. L'unica conseguenza che potrà avere una clausola del genere consisterà nella difficoltà di trovare appaltatori: poco male, perché ci penserà lo Stato il quale, un giorno, dovrà pure assumersi tale incarico. Tanto più che il nostro sistema di esazione è superato e non vige in nessun paese civile.

MORELLI. Sono d'accordo con le considerazioni del proponente. Osservo che, per chiarificazione, all'articolo 1 sarebbe opportuno sostituire le parole: « dell'età necessaria », con le parole: « fino al raggiungimento del 65° anno di età e del diritto di fruire del trattamento di previdenza, o, a sua richiesta, sino al verificarsi ».

PRESIDENTE. Personalmente non ho nulla in contrario.

SABATINI. Nel contratto di lavoro si parla degli eventuali licenziamenti?

PRESIDENTE. L'appaltatore che succede ad un altro è tenuto a conservare il posto al vecchio personale; però può ricorrere al sotterfugio di licenziarlo adducendo che intende servirsi di persone di famiglia.

DI VITTORIO. Per le ragioni esposte dal proponente, siamo senz'altro favorevoli al provvedimento.

SANTI. Anch'io mi dichiaro favorevole. Tanto più che l'appaltatore sa in partenza i doveri che gli incombono nei riguardi del personale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I motivi che hanno ispirato la proposta di legge sono evidenti. La situazione dei dipendenti da esattorie è indubbiamente di estrema precarietà. Le perplessità avanzate dal relatore sono condivise anche dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro, ma esse si riferiscono più che al fondamento della proposta alla convenienza di esaminare i dettagli di un problema molto più vasto. Comunque, a nome del Governo, non mi oppongo all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. All'ultimo comma dell'articolo 1 è stato presentato dall'onorevole Morelli l'emendamento di cui ha dato egli stesso lettura.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo così modificato:

L'articolo 106 del testo unico 16 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Gli esattori delle imposte che saranno confermati o nominati titolari di una esattoria, manterranno in servizio il personale della medesima, il quale risulti iscritto da

almeno tre mesi al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo articolo 110 alla data di aggiudicazione o del conferimento in qualunque modo dell'Esattoria.

« Il personale confermato ha il diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato, con quello che presterà.

« Salvo licenziamento per giusta causa, il personale deve essere trattenuto in servizio almeno fino al raggiungimento del 65° anno di età e del diritto a fruire del trattamento di previdenza, o, a sua richiesta, sino al al verificarsi delle condizioni disposte per il trattamento di previdenza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Federici Maria ed altri: Tutela dei minori nel lavoro. (150). — Di Vittorio e Santi: Disciplina dell'apprendistato. (303). — Moro Gerolamo Lino ed altri: Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani. (592). — Sabatini ed altri: Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori (I. N. A. P. L.). (1693). — Carcaterra ed altri: Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato. (1702). — Lombardini ed altri: Sulla formazione professionale. (1706). — Pastore ed altri: Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento dei giovani lavoratori. (1815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge relative alla disciplina dell'apprendistato. Prima di iniziare la discussione sul testo da me preparato, riterrei opportuno che i presentatori dei principali emendamenti, pur in sede di discussione generale, li illustrassero brevemente, e poi li consegnassero alla segreteria della Commissione che provvederà a stampari e distribuirli onde si possano discutere contemporaneamente al nuovo testo.

SABATINI. Per rifarmi un po' alla legge precedente, io proporrei l'intera sostituzione dell'articolo 3. Il nuovo testo da me proposto si richiama altresì a disposizioni in materia contenute nel Codice civile. Eccone il testo:

« Il rapporto di lavoro con l'apprendista, nell'industria, nel commercio e per l'artigianato, deve essere un rapporto di lavoro regolato con particolari contratti distinti dai normali contratti di lavoro, riguardanti i lavoratori in genere.

Scopo principale del rapporto di lavoro con l'apprendista deve essere l'attività addestrativa indispensabile per imparare un mestiere.

Nel rapporto di lavoro con l'apprendista, assunto alle sue dipendenze, il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di curare o far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista;

b) di collaborare alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico nelle forme e con gli enti a ciò attrezzati;

c) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche ed a quelli non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il cui tirocinio l'apprendista è stato assunto;

e) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni in serie od a cottimo;

f) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

g) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista sui risultati del tirocinio dell'apprendistato ».

L'articolo 4, poi, lo formulerei così:

« Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiori ai 21, salvo le limitazioni di età ed i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro della donna e dei fanciulli.

I contratti di lavoro per gli apprendisti non possono stabilire limiti di età inferiore, alla assunzione in qualità di apprendista, di quelli stabiliti nel precedente comma tanto per i 14 che per i 21 anni.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'età minima può essere ridotta per determinati rami d'attività, ad anni 12 compiuti, purché il fanciullo sia in-

possesso del certificato di compimento della quinta classe elementare.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la assunzione in qualità di apprendista del minore di età non inferiore ai 12 anni compiuti, purché questi abbia ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o da una classe più elevata esistente nel comune o nella frazione in cui abbia residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale, certificata dall'Ispettorato scolastico o dal Direttore didattico, od altro giustificato motivo.

L'autorizzazione potrà essere concessa solo se trattasi di lavori adatti all'età del fanciullo.

L'Ispettorato si varrà, per la decisione se il lavoro può essere o meno adatto all'età del fanciullo, della consulenza medica ».

In gran parte ripete i concetti che sono nel testo. C'è solo la proposta di aumentare a 21 anni il limite massimo per l'apprendistato, perché, secondo me, in questi anni c'è stata carenza di assunzioni e non è detto che negli anni a venire non debba esservi un appesantimento.

PRESIDENTE. Tanto varrebbe dire, allora, che al ritorno dal servizio militare si può ancora essere apprendisti ! A me non sembra opportuno.

SABATINI. Allora sono disposto a correggere il mio emendamento, stabilendo 20 anni anziché 21.

L'articolo 5 propongo di modificarlo come segue:

« Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti hanno l'obbligo di rivolgersi agli uffici di collocamento.

Nessuna limitazione, alla richiesta nominativa, può essere imposta al datore di lavoro nella scelta dell'apprendista da assumere ».

Io sono dal parere che si debba facilitare al massimo l'assunzione di apprendisti. Esistono moltissimi piccoli imprenditori artigiani i quali rifuggono dal ricorrere agli uffici di collocamento a causa dei numerosi intralci burocratici; per questo motivo, vorrei introdurre il concetto della libertà di scelta degli apprendisti.

L'articolo 8 lo ridurrei nella seguente formula, al fine di stabilire un diverso criterio per la durata:

« La durata del periodo di apprendistato deve essere definita dal contratto d'apprendistato per ogni singola categoria; in genere essa non deve superare i 4 anni salvo i casi in cui le parti stipulanti i contratti non concordino di prolungarne la durata per le esigenze di particolari specializzazioni.

In ogni caso l'apprendista che abbia superato il 18° anno di età, ed un periodo anche non continuativo, di due anni di apprendistato, avrà diritto di richiedere il passaggio di categoria mediante una prova d'arte del genere di quelle previste per la qualificazione degli operai.

La prova d'arte può avvenire nell'azienda stessa o presso enti incaricati dagli Uffici del lavoro ».

L'articolo 9, poi, lo sopprimerei, essendo inutile se si adotta il criterio introdotto nell'articolo precedente.

All'articolo 11 ho delle proposte molto innovative. Io sono del parere che a 14 anni non si può far passare un giovane da un orario limitato di applicazione, quale è quello delle scuole, ad un orario di lavoro quale quello vigente. D'altra parte, penso che, avendo a disposizione molti giovani disoccupati, con una riduzione nell'orario di lavoro per gli apprendisti si faciliterebbe l'assunzione di altro personale apprendista. Ecco la mia modifica:

« L'orario di lavoro degli apprendisti non deve superare le otto ore giornaliere e le 44 settimanali per i giovani di età superiore ai 16 anni e le 7 ore giornaliere e le 40 settimanali per quelli di età inferiore ai 16 anni.

In tale orario devono essere comprese un minimo di 5 ore settimanali di scuola in relazione ai corsi che dovranno essere organizzati da enti riconosciuti od organizzati a tale scopo.

Agli effetti retributivi il datore di lavoro deve computare all'apprendista anche le ore di scuola ».

PRESIDENTE. Le aziende artigiane faranno molte obiezioni all'introduzione di un simile criterio. Non ritengo che sia opportuno introdurre nella legge un concetto che le piccole aziende troverebbero troppo restrittivo.

SABATINI. Allora, insisterei nello stabilire che almeno le ore dei corsi siano comprensive dell'orario di lavoro. Si può mettere, magari, un « eventuale ».

PRESIDENTE. Io lascerei il concetto che non deve superare l'orario stabilito.

SABATINI. Vuol dire che vedremo nella discussione.

L'articolo 12, poi, lo formulerei come segue:

« I contratti di lavoro disciplinanti il rapporto d'apprendistato devono stabilire:

a) la durata dell'apprendistato e le relative modalità di attuazione;

b) le indicazioni relative alle caratteristiche delle imprese e dei reparti di esse in cui esistono le condizioni tecnico-produttive atte a consentire l'addestramento necessario;

c) la misura della retribuzione, tanto per le opere di lavoro che per quelle di scuola, e la relativa definizione degli aumenti graduali periodici. Agli effetti degli aumenti periodici da applicare agli apprendisti le tabelle contrattuali dovranno tener presenti oltre all'età dell'apprendista, l'anzianità di tirocinio, il titolo di studio, la capacità acquisita e l'impegno con cui l'apprendista assolve al proprio lavoro;

d) le disposizioni ed il trattamento da applicarsi in caso di risoluzione di rapporti di lavoro;

e) la durata ed il trattamento del periodo annuale di riposo di ferie;

f) le modalità per il passaggio di categoria ».

Io vorrei escludere le imprese ed i reparti dove si fanno lavorazioni in serie.

Per quanto riguarda il riposo, bisogna andar molto cauti e tener presente che questi ragazzi erano abituati ad avere, nel periodo scolastico, tre o quattro mesi di ferie; adesso dovremmo stabilire un mese di ferie e dare la possibilità almeno di altri quindici giorni di riposo per quei ragazzi che lo chiedessero.

Sopprimerei poi gli articoli 13 e 14.

Dell'articolo 15 propongo questa formulazione. Avverto che la diversità consiste soltanto nella formulazione, perché il concetto è identico.

« L'Ispettorato del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali o degli enti predisposti all'organizzazione ed al controllo dell'addestramento professionale, può vietare la assunzione e il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità all'insegnamento o quando il medesimo sia incorso alla inosservanza delle disposizioni della presente legge ».

All'articolo 29 introdurrei il criterio di una quota capitaria, diversa fra l'industria e artigianato.

L'articolo 36 lo formulerei come segue:

« È istituito l'Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori.

L'Istituto ha i seguenti scopi:

1°) organizzare e sovvenzionare centri di addestramento professionale;

2°) sovvenzionare corsi intesi a conseguire un perfezionamento professionale;

3°) istituire premi e borse di studio per consentire la frequenza ai giovani più meritevoli a corsi di specializzazione;

4°) pubblicare materiale didattico relativo all'addestramento professionale ».

All'articolo 41 io proporrei la formulazione del comitato di amministrazione secondo un criterio di pariteticità. Io lo comporrei così: 8 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 8 rappresentanti dei datori di lavoro; un rappresentante dei professori di ruolo dell'ordine medio universitario designato dalle organizzazioni di categoria; il direttore generale dell'istruzione professionale della pubblica istruzione; uno o due membri designati da organizzazioni giovanili che abbiano finalità sociali e caratteristica di organizzazione nazionale.

Tengo molto al criterio della pariteticità, perché vorrei cercare di avere la collaborazione della controparte.

Vorrei poi aggiungere un altro articolo che riguarda la fissazione di un contributo e insisterei su quello fissato nel mio progetto.

PALENZONA. Debbo anzitutto rilevare che ci troviamo di fronte ad una mole di articoli i quali certamente non risolvono il problema dell'apprendistato. Il problema dell'apprendistato è nato dalla constatazione che le officine e le aziende artigiane, dove si è formato l'80-85 per cento di tutti i lavoratori italiani, non assumono più questi giovani apprendisti. Se mai, li assumono soltanto quando abbiano un'età fra i 14 ed i 16 anni, e ciò per sfuggire alle leggi che vincolano queste aziende con il contratto di lavoro. Nostro compito, quindi, è quello di annullare il fenomeno della completa disintegrazione della formazione dei lavoratori.

Noi dobbiamo anzitutto semplificare le cose; la tesi logica da accettare è quella di prefabbricare gli apprendisti e poi farli assumere; dobbiamo rendere possibile la convergenza dell'interesse della famiglia del giovane e del datore di lavoro.

E allora, a parer mio, bisogna agevolare i datori di lavoro mediante lo sgravio delle assicurazioni, che dovrebbero andare a carico di un ente. Per esempio, non si potrebbe distogliere il 50 per cento dei fondi destinati ai cantieri scuola e destinarlo al pagamento dei contributi assicurativi di questi giovani?

In sostanza, io vedo due soluzioni al problema:

1°) agevolare il collocamento degli apprendisti abolendo gli oneri dei datori di lavoro e mettendoli a carico dello Stato, e in questo caso noi potremmo stabilire anche le tariffe di retribuzione degli apprendisti;

2°) lasciare gli oneri, ma svincolare i datori di lavoro dagli obblighi contrattuali.

A mio modo di vedere, la legge che stiamo qui facendo non può risolvere il problema dell'apprendistato; le modifiche proposte dall'onorevole Sabatini, poi, complicano addirittura il problema.

I miei emendamenti sono i seguenti:

All'ultima riga dell'articolo 12 un emendamento di carattere formale:

« *Al primo comma, penultima riga, sostituire le parole*: che il datore di lavoro deve dare all'apprendista, *le parole*: che l'apprendista ha il diritto di avere ».

All'articolo 13 sostituirei la parola: « previsto », con la parola: « stabilito ».

Come si può prevedere? Si deve stabilire!

All'articolo 30 proporrei:

« *Al primo comma, invertire l'ordine delle parole*: quindicina e quattordicina ».

Evidentemente si tratta di un errore di stampa.

PRESIDENTE. Probabilmente sarà abolito.

PALENZONA. All'articolo 39, poi, chiedo cosa voglia dire « mantenimento della capacità professionale nei periodi di disoccupazione involontaria »? Per conto mio, vuol dire proprio volere non stimolare per niente l'amor proprio del singolo, che in qualche modo deve partecipare alla sua formazione.

Propongo quindi la soppressione dell'ultima riga.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (3190):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (3199):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

TARGETTI e SANTI: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (2955-B):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

RAPELLI ed altri: « Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942 (3052):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Cappugi, Concetti, Cornia, Delle Fave, De Maria, Diecidue, Di Vittorio, Fassina, Foresi, Grazia, Lenza, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Marazzina, Montelatici, Morelli, Nenni Giuliana, Noce Longo Teresa, Palenzona, Perrotti, Petrone, Rapelli, Repossi, Sabatini, Santi, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

Sono in congedo:

Lizzadri, Mastino Del Rio e Pastore.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI